



CAPITOLATO D'ONERI

PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI.

CAP. 1 NORME GENERALI DELLA CONCESSIONE

Art. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Costituisce oggetto del presente capitolato la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti pubblicitari ubicati nel Comune di Capaccio, con esclusione, se pur previsto nel piano, del servizio delle pubbliche affissioni.

L'Affidamento della concessione avverrà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

Importo complessivo dell'investimento è pari a € 537.913,92 Iva esclusa, il valore complessivo dei ricavi della concessione per la durata prevista di dieci anni è stimato in € 116.326,19 per anno.

Il valore complessivo dell'investimento relativo ai lavori è stimato in € 457.286,09 per lavori, € 8.469,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 192.547,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Per l'esatta descrizione della tipologia degli impianti e l'ubicazione degli stessi e per quant'altro non meglio specificato nei documenti di gara si rinvia a quanto disposto:

- nel vigente Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 23/05/2013;
- nel nuovo codice della strada approvato con il D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii., e nel Regolamento di esecuzione;
- nella vigente normativa in materia.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI – MODALITA' DI INSTALLAZIONE

Gli impianti oggetto della concessione devono rispondere alle caratteristiche previste nel vigente piano generale degli impianti pubblicitari e realizzati come da progetto allegato al piano stesso con la precisazione che per quanto riguarda le pensiline, non si è provveduto alla progettazione delle strutture in quanto sul territorio sono presenti un numero di elementi già realizzati in funzione del piano pubblicitario previgente e l'attuale Piano ne ha previsto solo la collocazione.

Nel caso di proposta di variante in sede di offerta la stessa deve rispondere ai requisiti minimi riportati all'art. 5.1.1 del capitolato speciale d'appalto del Piano e non deve comportare la radicale revisione e la nuova calcolo dell'impianto. Non saranno ammesse varianti che comportino una modifica sostanziale dell'intervento ovvero che prevedano la realizzazione di interventi discordanti con le linee guida e gli indirizzi dati dal progettista ed approvati dall'Amministrazione.

Art. 3 – AUTORIZZAZIONI

E' posto a carico del concessionario l'onere di richiedere , prima di procedere alle nuove installazioni, le eventuali autorizzazioni occorrenti all'espletamento dei servizi (quali ad esempio: abilita-

zioni edilizie, autorizzazione paesaggistica, Anas, Provincia, ecc.)

Art.4 – TEMPI DI ESECUZIONE

L'installazione e il collaudo degli impianti dovranno essere ultimati entro 540 giorni (cinquecento-quaranta) come risultante dal progetto allegato al Piano, ovvero minore in caso di offerta migliorativa da parte del concessionario, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Art. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di massima di anni 10 (dieci), ovvero minore in caso di offerta migliorativa da parte del concessionario, decorrente dalla data di stipula del contratto di concessione del servizio. Alla scadenza del periodo il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta e senza possibilità di tacita proroga.

Art. 6 – FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli equipaggiamenti e gli impianti necessari alla fornitura e posa delle attrezzature e la loro gestione, come indicato in sede di offerta e negli altri documenti contrattuali, inclusi a titolo esemplificativo ma non limitativo, le attività di progettazione ove necessarie, i lavori preparatori, i lavori di demolizione e ricostruzione, le opere provvisorie, il ripristino della viabilità ordinaria e quanto altro necessario ad assicurare la piena funzionalità e sicurezza del sistema e la sua efficiente gestione per tutta la durata della concessione.

Art. 7 – PROPRIETA' DEI BENI IN CONCESSIONE

Tutti i beni installati dal Concessionario saranno considerati parte della concessione e come tali di proprietà dell'Amministrazione di Capaccio.

Al termine della gestione il Concessionario dovrà restituire gli impianti nel medesimo stato in cui si trovavano all'atto del collaudo positivo delle opere e delle forniture effettuate.

Art. 8 – CONTROPRESTAZIONE A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi dell'art.30, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.ii., la controprestazione a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il concessionario avrà diritto ad incamerare totalmente i proventi conseguenti alla gestione degli impianti.

L'Amministrazione contribuisce al finanziamento della concessione con la messa a disposizione delle aree sulle quali installare gli impianti.

Art. 9 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Quale corrispettivo della concessione il concessionario ha l'obbligo di corrispondere al Comune l'importo minimo di € 4.700,00 (euro quattromilasettecento/00), da corrispondere per ogni anno solare, in un'unica rata anticipata con scadenza al 31 gennaio. Il corrispettivo sarà oggetto di offerta in sede di gara, al riguardo si precisa che sono ammesse solo offerte in aumento o almeno pari alla base d'asta.

Il corrispettivo relativo al ricavo dei proventi derivanti dalla gestione degli impianti pubblicitari sarà aggiornato, su richiesta del Comune, all'inizio di ogni annualità successiva alla prima sulla base della variazione (espressa in percentuale) dall'indice ISTAT – risultante dal sito web della Camera di Commercio di Salerno

Qualora, al momento del calcolo, il sito web della Camera di Commercio di Salerno non sia aggiornato rispetto alla data considerata, si terrà conto dell'ultimo dato disponibile.

Il Concessionario, inoltre, è obbligato al rispetto degli oneri previsti all'art. 24 del Regolamento del piano generale degli impianti pubblicitari e sistema di segnaletica territoriale.

Art. 10 – PRESTAZIONI A FAVORE DEL COMUNE

Il Concessionario è obbligato a riservare la superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni prevista nel piano da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale, necrologica e commerciale che saranno gestite direttamente dall'Ente giusta deliberazione della giunta comunale n. 323 del 02/08/2013.

Art. 11 – OBBLIGHI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI ABUSIVI

Per tutta la durata della concessione il concessionario deve garantire, a sua cura e spese, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto sugli spazi di concessione, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di manutenzione e l'eventuale sostituzione degli impianti in caso danneggiamento.

Il concessionario si impegna altresì a pulire gli impianti, mantenendo nel contempo i siti ubicati entro il raggio di 15 metri gli stessi liberi da sporcizia derivante direttamente o indirettamente dal loro utilizzo. Gli impianti dovranno essere mantenuti costantemente in stato decoroso.

Il concessionario ha l'obbligo di sostituire a propria cura e spese gli impianti danneggiati, incendiati o divelti a causa di eventi calamitosi oppure a causa di comportamenti dolosi o colposi di terzi entro 10 gg. dall'evento, o al massimo entro 10 giorni da quando l'Ente ha segnalato il danno, salvo differimenti concordati con l'Amministrazione Comunale e/o giustificati da cause non imputabili al concessionario stesso; per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari ad € 50,00, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il concessionario si impegna a stipulare una adeguata polizza contro il rischio di atti vandalici. La mancata stipula della polizza non esonera il Concessionario dagli obblighi derivanti dal presente articolo.

Art. 12 – AREE CIRCOSTANTI GLI IMPIANTI

Le aree circostanti gli impianti, individuati entro la distanza del precedente articolo 11, dovranno essere mantenute pulite a cura e spese del concessionario.

In caso di inadempienza dei vari obblighi previsti ai commi precedenti, si procederà di ufficio escutendo l'importo delle spese sostenute direttamente sulla cauzione depositata.

ART. 13 – VARIAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI

L'Amministrazione garantisce al concessionario il diritto di installare e gestire il numero e la tipologia degli impianti messi a bando e previsti nel piano generale degli impianti pubblicitari.

Nel caso di impossibilità giuridica o materiale di installare taluni degli impianti non previsti dal Piano degli impianti pubblicitari, l'Amministrazione si impegna ad individuare altro luogo idoneo, a proprio insindacabile giudizio, ove situare gli impianti residui. In tal caso, il corrispettivo dovuto non subirà variazioni.

ART. 14 – TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI GIA' INSTALLATI

L'Amministrazione può disporre di propria iniziativa o su istanza del concessionario, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, il trasferimento di uno o più impianti pubblicitari in altra area appositamente individuata. L'impresa dovrà provvedere a tale trasferimento a proprie spese entro 30 giorni, salvo differimenti giustificati da cause non imputabili al concessionario stesso, in tal caso il corrispettivo dovuto non subirà variazioni. Nel caso in cui l'impresa non provveda nel termine predetto il Comune provvederà d'ufficio, escutendo le spese sulla cauzione depositata.

ART. 15 – ELIMINAZIONE DI IMPIANTI

L'Amministrazione può disporre di propria iniziativa o su istanza dell'aggiudicatario, in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico:

- di non installare taluni impianti nelle sedi previste;
- di rimuovere impianti già installati senza trasferimento in altra localizzazione

In tal caso l'impresa dovrà provvedere alla rimozione a proprie spese entro 30 gg.

In entrambi i casi, il corrispettivo sarà ridotto proporzionalmente al valore degli impianti rimossi – come computati nel piano – dal mese successivo.

Art. 16 – RIMOZIONE, CUSTODIA, SMALTIMENTO DEGLI IMPIANTI

Il concessionario, a seguito di specifico ordine di servizio emanato dal Servizio comunale preposto, dovrà provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari ed insegne individuate come abusive.

Le operazioni di rimozione si svolgeranno, nei giorni ed orari concordati, in presenza di personale della Polizia Locale che redigerà apposito verbale di sequestro.

Gli impianti rimossi, compresi gli eventuali supporti, devono essere trasportati e custoditi presso il

deposito utilizzato dal Concessionario ai fini della presente concessione.

Per quanto riguarda la rimozione di impianti installati su strade provinciali o statali non conformi al Piano comunale degli impianti pubblicitari approvato, si rinvia al verbale conclusivo della conferenza dei servizi del 24/04/2013 che anche se non allegato forma parte integrante del presente capitolato.

Art. 17 – TARIFFE

Il concessionario dovrà comunicare all'inizio del servizio e, successivamente, ogni anno entro il 31 gennaio, il tariffario/listino prezzi applicato alla propria clientela.

Le tariffe applicate dal concessionario alla clientela dovranno essere in linea con il piano dei ricavi allegato al Piano comunale degli impianti pubblicitari.

Il Comune e/o la stazione appaltante potranno intervenire nei confronti del concessionario, in particolare in caso di segnalazioni di abusi o di applicazione difforme del tariffario

Art. 18 – ELENCO DEI CONTRAENTI

Il concessionario dovrà trasmettere ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo l'elenco aggiornato dei contratti esistenti e dei nuovi contratti, con l'indicazione del contraente, della relativa scadenza, dell'ubicazione degli spazi pubblicitari e delle tariffe applicate.

ART. 19 – DURATA DEI CONTRATTI STIPULATI

Il concessionario si impegna a sottoscrivere contratti di una durata non superiore alla durata della concessione. Nei suddetti contratti, il concessionario deve inserire la clausola di risoluzione espressa nella quale specifica che gli stessi si intendono risolti irrevocabilmente in caso di risoluzione, limitazione o scadenza della convenzione, con l'obbligo di rimborso ai clienti delle somme percepite in eccedenza.

ART. 20 – CONTROLLO

L'Amministrazione si riserva l'ampia ed insindacabile facoltà di controllare l'esatta osservanza, da parte del concessionario delle disposizioni contenute nel presente capitolato e di quanto prescritto dal Regolamento comunale del Piano degli impianti pubblicitari.

Il Concessionario dovrà adempiere nei tempi indicati a tutte le prescrizioni impartite dal Comune.

La Stazione appaltante per garantire la regolarità e la correttezza del servizio, nonché l'effettività dei poteri riconosciuti dalla legge, si riserva la facoltà di svolgere ispezioni sull'attività svolta dal concessionario, anche richiedendo di accedere alla documentazione relativa all'attività svolta (contratti stipulati, tariffe applicate, modalità di intervento ecc.), in qualsiasi momento dell'anno.

CAP. 2

NORME GENERALI DEL CONTRATTO

Art. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

Il concessionario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria a favore del Comune di Capaccio a garanzia dell'adempimento e dell'esatta **esecuzione del servizio** del presente contratto. L'importo è pari al 10% del coacervo decennale del canone annuale offerto e le modalità di versamento della garanzia sono stabilite dall'art.113 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

In caso di versamenti di cauzione in contanti il relativo versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale (Banca di Credito Cooperativo di Capaccio – via Magna Graecia, 346 - Capaccio - Codice IBAN IT33T 08431 76140 0900000 11014), specificando nella causale “Concessione della realizzazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari nel Comune di Capaccio – cauzione definitiva).

In caso di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, resta valido quanto previsto nel disciplinare di gara circa la cauzione provvisoria. La fideiussione bancaria o la polizza devono avere una durata pari a quella contrattuale.

L'Amministrazione Comunale ha diritto di avvalersi, di propria autorità, della cauzione prestata in caso di inadempienza alle disposizioni del Presente capitolato nonché a quelle contrattuali. In tal

caso il Concessionario dovrà reintegrare il deposito stesso entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di comunicazione in merito, che potrà avvenire anche a mezzo fax. La mancata reintegrazione della cauzione costituirà motivo di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale con spese a carico del Concessionario, compreso il pagamento di eventuali danni e spese sostenute a causa dell'inadempienza del Concessionario.

Il Concessionario è esclusivamente responsabile dei danni causati a terzi (persone e/o cose) per tutta la durata della Concessione. E', pertanto, tenuta prima della stipula del contratto, a consegnare in originale apposita polizza assicurativa RCT con un massimale almeno pari ad €. 5.000.000,00 per ogni persona e per ogni sinistro, che dovrà essere mantenuta operante per tutta la durata del contratto, a garanzia dei danni derivanti dalla gestione degli impianti verso terzi e verso l'Ente committente. Tale polizza dovrà essere presentata prima della stipulazione del contratto. Nella copertura assicurativa deve essere esplicitato che la compagnia si impegna a risarcire l'intero danno causato.

Il concessionario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria a favore del Comune di Capaccio a garanzia dell'adempimento e dell'esatta **esecuzione dei lavori** del presente contratto. L'importo e le modalità di versamento della garanzia sono stabilite dall'art.113 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

In caso di versamenti di cauzione in contanti il relativo versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale (Banca di Credito Cooperativo di Capaccio – via Magna Graecia, 346 - Capaccio - Codice IBAN IT33T 08431 76140 0900000 11014), specificando nella causale "Concessione della realizzazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari nel Comune di Capaccio – cauzione definitiva).

In caso di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, resta valido quanto previsto nel disciplinare di gara circa la cauzione provvisoria. La fideiussione bancaria o la polizza devono avere una durata pari a quella contrattuale.

L'Amministrazione Comunale ha diritto di avvalersi, di propria autorità, della cauzione prestata in caso di inadempienza alle disposizioni del Presente capitolato nonché a quelle contrattuali. In tal caso il Concessionario dovrà reintegrare il deposito stesso entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di comunicazione in merito, che potrà avvenire anche a mezzo fax. La mancata reintegrazione della cauzione costituirà motivo di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale con spese a carico del Concessionario, compreso il pagamento di eventuali danni e spese sostenute a causa dell'inadempienza del Concessionario.

Art. 22 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED INIZIO DEL SERVIZIO

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto, di bollo, registro, diritti di segreteria, e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese previste nel quadro tecnico economico Tav. 24/V del Piano vigente mentre restano in capo alla Stazione appaltante la nomina del Direttore dei lavori, e delle figure tecniche necessarie all'esecuzione dell'investimento.

La ditta aggiudicataria entro i termini indicati dall'ufficio contratti dell'ente dovrà sottoscrivere il contratto provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti e consegnare all'amministrazione la seguente documentazione:

1) per la richiesta dell'informazione antimafia:

- a) copia integrale (dichiarazione sostitutiva) della visura camerale contenente i dati di tutti i componenti che ricoprono cariche;
- b) dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art.85 D.Lgs. 159/2011) ed inerenti ai loro familiari conviventi;
- nel caso di società consortili o di consorzi:
 - 1) dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.;
 - 2) dichiarazione sostitutiva del certificato iscrizione alla Camera di Commercio (con le complete generalità anche dei sindaci e del direttore tecnico ove previsto) redatta dai legali rappresentanti delle società dichiarazioni sostitutive dei legali rappresentanti delle società con-

sorziate.

La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A deve riportare sempre l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art.85, co.2 D.Lgs. 159/2011)

Ciascuno dei soggetti di cui all'art.85 dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva inerente ai propri familiari conviventi (art.85, co.3 D.Lgs. 159/2011).

2) la cauzione definitiva e la polizza RCT di cui all'art.21 del presente capitolato.

3) Le ulteriori certificazioni di rito.

ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione anche parziale del contratto pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa per danni subiti.

E' vietato l'affidamento mediante sub-concessione, anche parziale del contratto.

E' fatto divieto di concedere in subappalto anche una sola delle prestazioni del servizio.

La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o ramo di azienda è efficace solo qualora sia notificata all'Amministrazione Comunale e venga da essa accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

ART. 24 – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE:

La concessione potrà avere estinzione, oltre che per scadenza del termine, per le seguenti cause:

a) per decadenza, disposta con provvedimento dell'Amministrazione Comunale efficace dal quindicesimo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione, nei seguenti casi:

- gravi e ripetuti inadempimenti agli obblighi contrattuali, tra cui ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nel pagamento della rata del corrispettivo dovuto;
- violazione del divieto di sub-concessione o di cessione del contratto;
- inottemperanza agli obblighi di legge a tutela dei lavoratori;

b) per revoca da parte dell'Amministrazione Comunale, esercitabile in ogni momento in caso di sopravvenute ragioni di pubblico interesse, con provvedimento efficace dopo un mese dalla data di notifica al Concessionario;

c) in caso di fallimento del Concessionario.

La decadenza e la revoca comportano la risoluzione di diritto del contratto di concessione.

Qualora l'estinzione anticipata sia dovuta per inadempimenti del Concessionario, essa comporta l'incameramento della cauzione, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni ulteriori.

ART. 25– DOMICILIO

A tutti gli effetti del contratto di concessione il Concessionario deve eleggere il domicilio per tutte le comunicazioni relative al servizio nel Comune di Capaccio.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa alla presente concessione è competente in via esclusiva il Foro di Salerno, sotto la cui giurisdizione ha sede l'Ente concedente.

E' escluso il ricorso all'arbitrato disposto dall'art. 241 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 27 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

ART. 28 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e art.10 del D.Lgs. n. 163/2006 il Responsabile del procedimento per la presente concessione è l'arch. Rodolfo Sabelli – Responsabile apicale Area IV (tel. 0828/812245 - fax 0828/812239) e-mail:

r.sabelli@comune.capaccio.sa.it

Il Coordinatore Area IV
arch. Rodolfo Sabelli